**Bollo**

**Al COMUNE DI B E V A G N A**

**Ufficio Commercio e Polizia Amm.va**

**Corso Matteotti, 58**

**BEVAGNA**

[comune.bevagna@postacert.umbria.it](mailto:comune.bevagna@postacert.umbria.it)

OGGETTO: **Domanda per il rilascio del tesserino di Hobbista**

**il/la sottoscritto/a**

Cognome ………………………………………………….. Nome ……………………………………………………

Sesso: M □ - F □ , nato/a a ……………………………….… Prov. (o stato estero) ……………………..

……………………. il ………….………………. Cittadinanza ……………………………. Residente a …………

……………………..……… Prov. ……….... in Via ………………………………………………………. n° ………

C.F. ……………………………………………….. Tel. ……………………………………………………..,

e.mail …………………………………………………………….; con la presente,

# C H I E D E

**il rilascio del tesserino attestante la qualifica di “Hobbista” di cui all’art. 44 della L.R. 13/06/2014, n° 10 (1).**

**A tale scopo,**

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano la decadenza dei benefici eventualmente ottenuti nonché l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000; ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

□ di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 comma 1 del D. Lgs. n° 59/2010 **(2)** ;

□ di voler partecipare, ai mercatini degli Hobbisti di cui all’art. 2 – lett. i) e j) della L.R. n° 6/2006 **(3)** in qualità di operatore non professionale che vende, baratta, propone o espone, in modo saltuario e occasionale merci di modico valore, ivi comprese le opere del proprio ingegno e creatività, che non superano il prezzo unitario di € 250,00;

□ di essere a conoscenza di poter partecipare fino ad un massimo di 12 (dodici) manifestazioni l’anno su tutto il territorio della Regione Umbria; (si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni purché consecutivi);

□ di essere a conoscenza che il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile;

□di essere a conoscenza dell’obbligo del rispetto della vigente normativa in materia di esposizione dei prezzi;

□ di essere a conoscenza dell’obbligo di restituire il tesserino al Comune che lo ha rilasciato al termine della sua validità, stabilita in 5 anni dalla data di rilascio;

□ di essere a conoscenza che in caso di perdita dei requisiti morali o della qualifica di operatore non professionale, il Comune che ha provveduto al rilascio del tesserino provvede alla sua revoca adottando le modalità previste per gli operatori di commercio su aree pubbliche;

□ di non aver presentato domanda per il rilascio del tesserino ad altro Comune dell’Umbria.

□ che la merceologia trattata, in conformità alla specializzazione, è la seguente: ………………….

..…………………………………………………………………………………………………………….

Pag. 1 di 2

Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta.

**Si allega alla presente:**

**▪** Copia del documento di identità;

**▪** una foto formato tessera.

Bevagna lì, …………………………….

Firma del dichiarante

……………………………………………………..

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOTE:**

**(1)** Art. 44 “*Hobbisti”* (L.R. 13/06/2014, n. 10)

*1. Ai fini del presente testo unico, sono Hobbisti i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di duecentocinquanta euro. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all’art. 35, comma 1, lettere i) e j), senza l’autorizzazione o la SCIA di cui agli Artt. 39 e 42, purché in possesso dei requisiti di cui all’Art. 71, comma 1, del D.Lgs. 59/2010. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all’Art. 4, comma 2, del Decreto. Per l’esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il Comune, nei provvedimenti di cui all’Art. 51 può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.*

*2. Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge il primo mercatino scelto. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all’Art. 71 , comma 1, del D.Lgs. 59/2010.*

*3. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.*

*4. Il tesserino è vidimato dal Comune che organizza il mercatino di cui al comma 1 prima dell’assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.*

*5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalità di cui al comma 2 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l’anno su tutto il territorio umbro. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione.*

*6. La mancanza del tesserino di cui al comma 2 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l’applicazione della sanzione amm.va pecuniaria del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse.*

*7. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore a euro duecentocinquanta, si applica la sanzione amm.va pecuniaria del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento.*

*8. Le sanzioni amm.ve di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal Comune territorialmente competente, secondo le procedure di cui alla Legge n° 689/1981 e alla L.R. n. 15/1983.*

**(2)** Art. 71, comma 1 (D. Lgs. n. 59/2010)

*Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:*

1. *coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo abbiano ottenuto la riabilitazione;*
2. *coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;*
3. *coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la di persona commessi con violenza, estorsione;*
4. *coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati conto l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del Codice penale;*
5. *coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;*
6. *coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;*

**(3)** Art. 35 “*Definizioni”*(L.R. 13/06/2014, n. 10)

*1. Ai fini del presente capo, si intendono per:*

*… omissis*

*i) mercato dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico: quello che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il Comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l’antiquariato, l’oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;*

*J) mercatini degli hobbisti: i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità o, eventualmente, su aree private espressamente autorizzate a tal fine dal Comune medesimo;*

Pag. 2 di 2